



AVVISO DEL 19/04/2021

Termine ultimo per la domanda di concessione dei contributi per la ricostruzione privata e verifica di completezza formale delle domande presentate

In merito alla procedura per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata nei Comuni diversi dall'Aquila, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, si avvisa che, secondo il disposto dell'art.17, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21,

t1) *“(...) gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del **30 settembre 2021**, pena la decadenza del beneficio (...)”*

t2) *“Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (...) e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del **30 settembre 2022**, pena la decadenza dal beneficio”.*

1. L'Ufficio avvisa che per poter essere considerate a tutti gli effetti come “domande” valide ai sensi della legge predetta, le istanze dovranno essere presentate corredate della documentazione di cui alle check list vigenti (vedi check list MIC o decreto 40 del Commissario delegato alla Ricostruzione) o almeno della documentazione minima, essenziale e obbligatoria prevista dall'elenco allegato al presente Avviso e denominato “Elenco documentazione DL183/2020” e in ogni caso rispettare quanto indicato al punto 3).
2. Per tutte le istanze, comprese quelle già acquisite agli atti di questo Ufficio, incomplete della documentazione di cui all' “Elenco documentazione DL183/2020”, e quindi non istruibili come “domande”, gli aventi diritto dovranno presentare l'obbligatoria documentazione e conformare la stessa a quanto descritto al punto 3) entro e non oltre il termine inderogabile del 30 settembre 2021 per le domande di cui al punto t1) e del 30 settembre 2022 per le domande di cui al punto t2) salvo diverse comunicazioni dell'Ufficio di cui al punto 4).
3. Requisiti di validità delle istanze.
 - a) L'istanza deve presentare una completa compilazione della modulistica in tutte le parti necessarie con particolare riferimento ai modelli A01 e A04 per la procedura parametrica e A e A_1 per la procedura OPCM;
 - b) L'istanza deve essere corredata di documentazione relativa all'avvenuta attribuzione degli esiti a tutti gli edifici oggetto dell'intervento;



- c) Il perimetro dell'intervento proposto dall'istanza deve presentare conformità con il perimetro individuato dal Piano di ricostruzione o dalla pubblicazione adottata ai sensi e nei termini della OPCM 3820

4. Si comunica che l'Ufficio attiverà specifiche verifiche di completezza e regolarità formale sia per le istanze già presentate e non ancora avviate sia per quelle presentate a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso in oggetto dando comunicazione della documentazione minima assente e indicando il termine per la presentazione della medesima documentazione.

In assenza della documentazione minima di cui all'elenco allegato non potrà essere disposto l'avvio del procedimento e le istanze non potranno essere considerate "domande" ai sensi e per gli effetti del DL 183/2020.

Successivamente o contestualmente all'avvio del procedimento l'ufficio potrà comunque richiedere chiarimenti o documentazione integrativa utile alla definizione del contributo.

Allegato: Elenco di documentazione minima in assenza della quale l'istanza non potrà essere considerata "domanda" valida ai sensi dell'art.17, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico